

**DELIBERAZIONE 21 APRILE 2016
191/2016/R/GAS**

**INTEGRAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI
RICAVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL, A SEGUITO
DELL'INTRODUZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 aprile 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 25 febbraio 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2016/2017, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, che prevedono, tra l'altro:
 - a) la riserva di una quota della capacità per il servizio uniforme di stoccaggio offerta per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio;
 - b) che dall'attuazione delle disposizioni di detto decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto

- salvo quanto già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e rigassificazione;
- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;
 - con la deliberazione 77/2016/R/GAS, l’Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione e stoccaggio per il servizio integrato, di cui all’articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016 (di seguito: servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio);
 - l’articolo 18 della RTRG, che disciplina le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, nella versione vigente non considera i ricavi derivanti dall’erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio;
 - il comma 10.4 della deliberazione 77/2016/R/GAS ha previsto che, con successivo provvedimento, siano definite disposizioni in materia di integrazione dell’articolo 18 della RTRG, al fine di considerare, nella determinazione del fattore di copertura dei ricavi, anche i ricavi derivanti dall’erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare l’articolo 18 della RTRG, al fine di considerare, nella determinazione del fattore di copertura dei ricavi, anche i ricavi derivanti dall’erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio

DELIBERA

1. di sostituire il comma 18.2 della RTRG con il seguente comma:
 “18.2 L’impresa di rigassificazione calcola il fattore di copertura dei ricavi sulla base della seguente formula:

$$FC_t^L = \max[\alpha \cdot RL_t - REF_t^L - RF_t - RINT_t; 0]$$

dove:

- α rappresenta il livello di copertura dei ricavi riconosciuti;
- RL_t è il ricavo di riferimento per l’anno t ;
- FC_t^L è il fattore di copertura dei ricavi per l’anno t ;
- REF_t^L sono i ricavi conseguiti applicando i corrispettivi unitari di impegno Cqs al lordo di eventuali riduzioni operate dall’impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità conferite per l’anno t ;
- RF_t sono i ricavi derivanti dall’erogazione dei servizi di flessibilità di cui alla deliberazione 502/2013/R/GAS, al netto dei costi incrementali derivanti dalla erogazione dei suddetti servizi.

- $RINT_t$ sono i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 della deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS.”
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Ministero dello Sviluppo Economico;
 3. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la RTRG, come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni